

PAC	<b>2008 - 112</b>
N. PROTOCOLLO	<b>PROT. 67268 DEL 18 .12.08</b>
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI <b>Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli</b>
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	<b>Regolamento (CE) n. 1267/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli</b>

Si avverte che sulla GUCE n. 338 del 17.12.2008 è stato pubblicato il [Regolamento \(CE\) n. 1267/2008 della Commissione](#), del 12 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2172/2005 recante modalità di applicazione di un contingente tariffario per l'importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Il regolamento n. 2172/ 2005 viene così modificato:

- **E' soppresso, all'art. 3 paragrafo 2, il secondo comma** il quale prevedeva che, nel caso in cui le domande di diritti di importazione superino il 5% del quantitativo disponibile nell'ambito del contingente, non si teneva conto del quantitativo in eccesso. Tale disposizione viene abrogata per allinearla al disposto [dell'art. 6 paragrafo 5 del regolamento CE n. 1301/2006](#).
- Il paragrafo 1 dell'articolo 4 viene modificato nel senso che viene stabilito il lasso di tempo entro il quale devono essere attribuiti i diritti d'importazione mentre la misura in cui possano essere accolte le domande, cioè l'applicazione di un coefficiente di attribuzione da parte della Commissione, viene fissato solo nel caso in cui i quantitativi oggetto delle domande superino i quantitativi disponibili per il periodo contingente di cui trattasi.
- Viene aggiunto, all'articolo 4, il paragrafo 3 (svincolo proporzionale delle cauzioni nel caso in cui sia stato fissato un coefficiente di attribuzione).
- Viene sostituito all'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma. Nella nuova formulazione si precisa che la cauzione costituita in concomitanza con la domanda di diritti di importazione deve essere svincolata proporzionalmente.

Il presente regolamento entra in vigore il 18 dicembre 2008.

Il Direttore dell'Ufficio  
Dott. Floriano D'Angelo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. 39/93